

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
93/C 340/01	ECU.....	1
93/C 340/02	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983	2
93/C 340/03	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983	2
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
93/C 340/04	Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea	3
93/C 340/05	Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che precisa le definizioni ai fini dell'applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all'articolo 104 A del trattato	6
93/C 340/06	Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea	8
93/C 340/07	Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di ripartizione delle risorse finanziarie dell'Istituto monetario europeo	11

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
93/C 340/08	Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla consultazione dell'Istituto monetario europeo da parte delle autorità degli Stati membri sulle proposte di provvedimenti legislativi	12

III *Informazioni*

Commissione

93/C 340/09	Phare — Pianificazione e realizzazione di una rete nazionale di radiocomunicazione per le necessità dei servizi di pronto soccorso — Avviso di gara indetta dal governo della Bulgaria per un progetto finanziato dal programma Phare	14
93/C 340/10	Avviso di intenzione di procedere al riesame di un regolamento antidumping	15

Corte di giustizia — Parlamento europeo

93/C 340/11	Avviso di concorso generale	16
-------------	-----------------------------------	----

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

16 dicembre 1993

(93/C 340/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,3264	Dollaro USA	1,12636
Corona danese	7,56237	Dollaro canadese	1,50087
Marco tedesco	1,93001	Yen giapponese	123,854
Dracma greca	276,769	Franco svizzero	1,65102
Peseta spagnola	159,177	Corona norvegese	8,38517
Franco francese	6,59370	Corona svedese	9,50027
Sterlina irlandese	0,796519	Marco finlandese	6,54301
Lira italiana	1907,43	Scellino austriaco	13,5715
Fiorino olandese	2,16148	Corona islandese	81,1541
Scudo portoghese	197,225	Dollaro australiano	1,66818
Sterlina inglese	0,758337	Dollaro neozelandese	2,00420
		Rand sudafricano	3,81047

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983

(93/C 340/02)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso il 3 dicembre 1993 la seguente modifica al regime d'importazione applicato nel Benelux nei confronti della Repubblica popolare cinese:

Apertura, in via eccezionale, di possibilità d'importazione per i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci	Valore (in migliaia di ecu)
9603 21 00 9603 29 10 9603 29 30 9603 29 90 9603 30 10 9603 30 90 9603 40 10 9603 90 91	Spazzolini da denti, scope, spazzole e pennelli (escluse le spazzole costituenti parti di macchine)	20

⁽¹⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio del 14 novembre 1983

(93/C 340/03)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario ⁽¹⁾, la Commissione ha deciso il 3 dicembre 1993 la seguente modifica al regime d'importazione applicato in Francia nei confronti della Mongolia:

Apertura, in via eccezionale, di possibilità d'importazione per i prodotti tessili seguenti:

— Categoria ex 5 (Codici NC 6110 10 35, 6110 10 38, 6110 10 95 e 6110 10 98) 5 000 pezzi

⁽¹⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea ⁽¹⁾

(93/C 340/04)

COM(93) 617 def. — SYN 466

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 2 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 B, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 104 e l'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato sono direttamente applicabili; che i termini che figurano in tali articoli possono, se necessario, venire precisati;

considerando che è necessario in particolare precisare i termini «scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia» di cui all'articolo 104 del trattato, segnatamente per quanto concerne il trattamento da riservare ai crediti in essere al 1° gennaio 1994;

considerando che è auspicabile che le banche centrali nazionali che partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) affrontino tale fase avendo al loro attivo crediti negoziabili e a condizioni di mercato, soprattutto per dare alla politica monetaria del sistema europeo di banche centrali (SEBC) la flessibilità voluta e per consentire alle varie banche centrali nazionali che partecipano all'Unione monetaria di contribuire in misura normale al reddito monetario da suddividere tra loro;

considerando che le banche centrali che, dopo il 1° gennaio 1994, detenessero ancora verso il settore pubblico crediti non negoziabili o corredati di condizioni diverse dalle condizioni di mercato, dovrebbero essere autorizzate a convertire in seguito tali crediti in titoli negoziabili e a condizioni di mercato;

considerando che il protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord prevede al punto 11 che il governo del Regno Unito può mantenere la linea di credito («Ways and Means») presso la Bank of England fintantoché il Regno Unito non passi alla terza fase; che occorre permettere la conversione in titoli negoziabili, a scadenza fissa e a condizioni di mercato dell'importo di tale linea di credito qualora il Regno Unito passi alla terza fase dell'UEM;

considerando che il protocollo sul Portogallo prevede che il Portogallo è autorizzato a mantenere in vigore la possibilità conferita alle regioni autonome delle Azzorre e di Madera di beneficiare di crediti esenti da interessi concessi dal Banco de Portugal conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa portoghese e che si impegna a continuare ad adoperarsi al massimo per porre fine al più presto a tale facilitazione creditizia;

considerando che gli Stati membri devono adottare misure appropriate per un'effettiva e piena applicazione dei divieti previsti all'articolo 104 del trattato; che, in particolare, gli acquisti effettuati sul mercato secondario non devono servire ad aggirare l'obiettivo perseguito da tale articolo;

considerando che, nei limiti fissati dal presente regolamento, l'acquisizione diretta, da parte della banca centrale di uno Stato membro, di titoli negoziabili del debito pubblico di un altro Stato membro non può contribuire a sottrarre il settore pubblico alla disciplina dei meccanismi del mercato se l'acquisizione è effettuata unicamente ai fini della gestione delle riserve valutarie;

considerando che, fermo restando il ruolo attribuito alla Commissione dall'articolo 169 del trattato, spetta all'Istituto monetario europeo e in seguito alla Banca centrale europea, in applicazione dell'articolo 109 F, paragrafo 9 e dell'articolo 180 del trattato, verificare che le banche centrali nazionali rispettino gli obblighi imposti dal trattato;

⁽¹⁾ GU n. C 324 dell'1. 12. 1993, pag. 5.

Il progetto iniziale di proposta [COM(93) 371 def. — SYN 466 — SYN 467 del 22. 7. 1993] è stato confermato da un progetto formale di proposta a partire dall'1. 11. 1993.

considerando che i crediti intragiornalieri delle banche centrali possono essere utili per assicurare il buon funzionamento dei sistemi di pagamento e che quindi i crediti intragiornalieri concessi al settore pubblico sono compatibili con gli obiettivi dell'articolo 104 del trattato purché sia esclusa qualsiasi proroga al giorno successivo;

considerando che non si deve ostacolare l'esercizio delle funzioni di agente finanziario da parte delle banche centrali, che, anche se la riscossione da parte delle banche centrali di assegni emessi da terzi a favore del settore pubblico può comportare occasionalmente un credito, tale credito non si considera vietato ai sensi dell'articolo 104 del trattato dato che le operazioni non si chiudono globalmente con un credito al settore pubblico;

considerando che la detenzione da parte delle banche centrali di monete divisionali emesse dal settore pubblico e iscritte a suo credito costituisce una forma di credito al settore pubblico senza interessi; che tuttavia, se si tratta di importi limitati, tale prassi non rimette in questione il principio enunciato all'articolo 104 del trattato e, pertanto, considerate le difficoltà connesse con un divieto totale di questa forma di credito, essa può essere ammessa nei limiti fissati dal presente regolamento;

considerando che la Repubblica federale di Germania, a seguito della riunificazione, ha particolari difficoltà a rispettare il limite assegnato alle suddette scorte e che in tal caso è opportuno ammettere una percentuale maggiore per un periodo limitato;

considerando che il finanziamento da parte delle banche centrali degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti del Fondo monetario internazionale o risultanti dall'attuazione del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine istituito dalla Comunità si traducono in crediti esteri che hanno tutte le caratteristiche di un'attività di riserva o possono esservi assimilati; che risulta quindi opportuno autorizzarli;

considerando che le imprese pubbliche formano oggetto del divieto di cui all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1; che esse sono definite nella direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (*),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'articolo 104 del trattato si intende per:
 - a) «scoperto di conto»: qualsiasi offerta di risorse a favore del settore pubblico che comporta o può comportare un saldo debitore in conto;

(*) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE della Commissione (GU n. L 254 del 12. 10. 1993, pag. 16).

b) «altra forma di facilitazione creditizia»:

- i) qualsiasi credito verso il settore pubblico in essere al 1° gennaio 1994, ad eccezione dei crediti a scadenza fissa acquisiti prima di tale data,
- ii) qualsiasi finanziamento di obbligazioni del settore pubblico nei confronti di terzi,
- iii) fatto salvo l'articolo 104, paragrafo 2 del trattato, qualsiasi operazione con il settore pubblico che comporta o può comportare un credito verso di esso.

2. Non sono considerati titoli di debito ai sensi dell'articolo 104 del trattato i titoli acquisiti presso il settore pubblico per assicurare la conversione in titoli negoziabili, a scadenza fissa e a condizioni di mercato

- di crediti a scadenza fissa acquisiti prima del 1° gennaio 1994 e che non siano negoziabili o a condizioni di mercato, purché la scadenza dei titoli non sia posteriore a quella dei suddetti crediti;
- dell'importo della linea di credito «Ways and Means» di cui il governo del Regno Unito dispone presso la Bank of England fino alla data dell'eventuale passaggio alla terza fase dell'UEM.

Articolo 2

1. Durante la seconda fase dell'UEM, non sono considerati acquisti diretti ai sensi dell'articolo 104 del trattato, gli acquisti, da parte della banca centrale di uno Stato membro, presso il settore pubblico di un altro Stato membro, di titoli negoziabili del debito di quest'ultimo, purché tali acquisti siano effettuati unicamente ai fini della gestione delle riserve valutarie.

2. Durante la terza fase dell'UEM, non sono considerati acquisti diretti ai sensi dell'articolo 104 del trattato gli acquisti effettuati unicamente ai fini della gestione delle riserve valutarie:

- da parte della banca centrale di uno Stato membro che non partecipa alla terza fase dell'UEM, presso il settore pubblico di un altro Stato membro, di titoli negoziabili del debito di quest'ultimo;
- da parte della Banca centrale europea o della banca centrale d'uno Stato membro che partecipa alla terza fase dell'UEM, presso il settore pubblico di uno Stato membro che non partecipa alla terza fase, di titoli negoziabili del debito di quest'ultimo.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento per «settore pubblico» si intendono le istituzioni o gli organi della Comunità, le amministrazioni statali, gli enti regionali, locali o altri

enti pubblici e gli altri organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche degli Stati membri.

Per «banche centrali nazionali» si intendono le banche centrali degli Stati membri e l'Istituto monetario lussemburghese.

Articolo 4

I crediti intragiornalieri accordati dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali al settore pubblico non sono considerati come facilitazioni creditizie ai sensi dell'articolo 104 del trattato purché restino limitati alla giornata e non sia possibile alcuna proroga.

Articolo 5

Laddove la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali ricevano dal settore pubblico, per riscossione, assegni emessi da terzi e li accreditino al conto del settore pubblico prima che siano stati addebitati alla banca trattaria, l'operazione non è considerata come facilitazione creditizia ai sensi dell'articolo 104 del trattato quando, dalla ricezione dell'assegno, sia trascorso un determinato intervallo di tempo corrispondente al termine normale di riscossione degli assegni da parte della banca centrale dello Stato membro interessato, a condizione che l'eventuale saldo indisponibile (float) sia eccezionale, sia limitato ad un importo modesto e si annulli a breve termine.

Articolo 6

Non si considera come facilitazione creditizia ai sensi dell'articolo 104 del trattato la detenzione da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali di monete divisionali emesse dal settore pubblico e accreditate al suo conto se l'importo di tali scorte rimane inferiore al 10 % delle monete divisionali in circolazione.

Fino al 31 dicembre 1996, tale percentuale è del 15 % per la Germania.

Articolo 7

Il finanziamento da parte della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti del Fondo monetario internazionale o risultanti dall'attuazione del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine istituito dal regolamento CEE n. 1969/88 ⁽¹⁾ non è considerato come facilitazione creditizia ai sensi dell'articolo 104 del trattato.

Articolo 8

1. Ai fini dell'articolo 104 e dell'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato, si intende per «impresa pubblica» qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti territoriali possano esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante in virtù della proprietà, della partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.

Si presume che sussista un'influenza dominante sull'impresa allorché lo Stato o altri enti territoriali direttamente o indirettamente:

- a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, oppure
- b) dispongano della maggioranza dei voti inerenti alle quote dall'impresa, oppure
- c) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

2. Ai fini dell'articolo 104 e dell'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non fanno parte del settore pubblico.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 1).

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che precisa le definizioni ai fini dell'applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all'articolo 104 A del trattato ⁽¹⁾

(93/C 340/05)

COM(93) 617 def. — SYN 467

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 2 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando che il divieto di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie, previsto all'articolo 104 A del trattato, è essenziale per assoggettare le operazioni di finanziamento del settore pubblico alla disciplina del mercato e contribuire pertanto a rafforzare la disciplina di bilancio; che esso pone inoltre gli Stati membri in una condizione di parità per quanto riguarda l'accesso del settore pubblico alle istituzioni finanziarie;

considerando che il Consiglio deve precisare le definizioni ai fini dell'applicazione di tale divieto;

considerando che gli Stati membri e la Comunità debbono agire nel rispetto del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza;

considerando, in particolare, che il presente regolamento non può applicarsi ai modi di organizzazione dei mercati conformi a tale principio;

considerando che il presente regolamento non intende ostacolare il funzionamento delle istituzioni finanziarie pubbliche quando è conforme a suddetto principio;

considerando che l'articolo 104 A del trattato vieta le misure che stabiliscono un accesso privilegiato; che occorre precisare quali sono i tipi di atti soggetti a tale divieto; che tale divieto non si applica agli impegni liberamente assunti da istituzioni finanziarie nel quadro di relazioni contrattuali;

considerando che lo stesso articolo prevede che talune considerazioni prudenziali possono giustificare una de-

roga al principio di questo divieto; che, adducendo considerazioni prudenziali, le disposizioni legislative o regolamentari o le azioni amministrative non possono tuttavia essere utilizzate per stabilire un accesso privilegiato mascherato;

considerando che le imprese pubbliche sono soggette al medesimo divieto; che esse sono definite nella direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche ⁽²⁾;

considerando che le istituzioni finanziarie e, in particolare, gli enti creditizi possono essere obbligati, per ragioni di politica monetaria, a detenere titoli di debito della Banca centrale europea e/o delle banche centrali nazionali;

considerando che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non possono, in quanto autorità pubbliche, adottare misure che consentono un accesso privilegiato; che le norme per la mobilitazione o l'impegno di strumenti di debito emesse dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali non devono servire ad aggirare il divieto di accesso privilegiato;

considerando che, per evitare che il divieto venga aggirato, occorre completare le definizioni dei vari tipi di istituzioni finanziarie previste dalla legislazione comunitaria, menzionando le istituzioni che svolgono attività finanziarie ma non hanno ancora formato oggetto di armonizzazione a livello comunitario, quali, ad esempio, le succursali di istituzioni di paesi terzi, le società di holding o factoring, gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) non coordinati, gli enti di previdenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'articolo 104 A del trattato si intende per «misura che offre un accesso privilegiato» qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare o qualsiasi atto giuridico di natura vincolante adottato nell'esercizio della pubblica autorità:

⁽¹⁾ GU n. C 324 dell'1. 12. 1993, pag. 7.

Il progetto iniziale di proposta [COM(93) 371 def. — SYN 466 — SYN 467 del 22. 7. 1993] è stato confermato da un progetto formale di proposta con effetto a partire dall'1. 11. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE della Commissione (GU n. L 254 del 12. 10. 1993, pag. 16).

- che obblighi le istituzioni finanziarie ad acquisire o a detenere titoli di debito di istituzioni o organi della Comunità, di amministrazioni centrali, di autorità regionali o locali, di altre autorità pubbliche o di altri organismi o imprese pubbliche degli Stati membri, in appreso denominati «settore pubblico», oppure
- che conceda vantaggi fiscali di cui beneficiano unicamente le istituzioni finanziarie, o vantaggi finanziari non conformi ai principi di un'economia di mercato, al fine di favorire l'acquisizione o la detenzione di tali titoli di debito da parte di dette istituzioni.

2. Non sono considerate misure che istituiscono un accesso privilegiato quelle che danno luogo

- ad obblighi di finanziamento dell'edilizia sociale legati a particolari condizioni, che possono segnatamente comprendere l'obbligo di centralizzare fondi presso istituzioni finanziarie pubbliche, quando le condizioni di finanziamento dell'edilizia sociale applicate a favore del settore pubblico sono identiche a quelle dei finanziamenti dello stesso tipo concessi ai medesimi fini a debitori privati;
- all'obbligo di centralizzare fondi presso un ente creditizio pubblico, qualora tale obbligo sia parte integrante, al 1° gennaio 1994, dell'organizzazione di una rete particolare di enti creditizi o di un regime specifico di risparmio destinati alle famiglie e sia inteso a conferire una sicurezza finanziaria all'insieme della rete o al regime specifico. L'utilizzazione di questi fondi centralizzati deve essere deliberata dagli organi dirigenti dell'ente creditizio pubblico interessato ed avvenire in modo conforme al principio di un'economia di mercato in cui vige la libera concorrenza;
- ad obblighi di finanziamento per il risarcimento dei danni risultanti da catastrofi, subiti dal settore pubblico, purché le relative condizioni non siano più favorevoli di quando gli stessi sono subiti dal settore privato.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 104 A del trattato si intendono per «considerazioni prudenziali» le considerazioni su cui si basano le disposizioni legislative o regolamentari o gli atti amministrativi nazionali emanati sulla base del diritto comunitario o in conformità con esso e che mirano a promuovere la solidità delle istituzioni finanziarie onde rafforzare la stabilità del sistema finanziario nel suo insieme e la tutela dei clienti di tali istituzioni.

Articolo 3

1. Ai fini dell'articolo 104 A del trattato si intende per «impresa pubblica» qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti territoriali possono esercitare direttamente o

indirettamente un'influenza dominante per la struttura proprietaria, per la partecipazione finanziaria o per la normativa che la disciplina. L'influenza dominante è presunta qualora lo Stato o altri enti territoriali, direttamente o indirettamente, nei riguardi dell'impresa:

- a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa, oppure
- b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa, oppure
- c) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

2. Fatto salvo il loro obbligo in qualità di autorità pubbliche, di non adottare misure che stabiliscono un accesso privilegiato, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali non sono considerate, ai fini dell'applicazione del presente articolo, quali facenti parti del settore pubblico.

3. Per «banche centrali nazionali» si intendono le banche centrali degli Stati membri, nonché l'Istituto monetario lussemburghese.

Articolo 4

1. Ai fini dell'articolo 104 A del trattato si intendono per «istituzioni finanziarie»:

- gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE (*),
- le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 92/49/CEE (*),
- le imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva 92/96/CEE (*),
- gli OICVM ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 85/611/CEE (*),

(*) Direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/646/CEE (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1).

(*) Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1).

(*) Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita (terza direttiva assicurazione vita) (GU n. L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1).

(*) Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 3). Direttiva modificata dalla direttiva 88/220/CEE (GU n. L 100 del 19. 4. 1988, pag. 31).

— le imprese di investimento ai sensi dell'articolo 1, punto 2 della direttiva 93/22/CEE ⁽¹⁾,

— le altre imprese o istituzioni che hanno un'attività analoga a quella delle imprese di cui ai trattini precedenti o la cui principale attività consiste nell'acquisire attività finanziarie o trasformare crediti finanziari.

2. Le seguenti istituzioni non rientrano nella definizione di «istituzioni finanziarie» di cui al paragrafo 1:

— la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali,

⁽¹⁾ Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27).

— i servizi finanziari delle poste qualora facciano parte del settore «amministrazioni pubbliche» definito conformemente al sistema europeo di conti economici integrati (SEC) o qualora la loro attività principale sia quella di agire in quanto agente finanziario dell'amministrazione pubblica, e

— le istituzioni che fanno parte del settore «amministrazioni pubbliche» definito conformemente al SEC o il cui passivo corrisponda interamente a un debito pubblico.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea ⁽¹⁾

(93/C 340/06)

COM(93) 617 def.

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 2 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 14, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che le definizioni dei termini «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al sistema europeo di conti economici integrati (SEC) ⁽²⁾; che sono necessarie definizioni precise con riferimento ai codici del SEC; che queste definizioni pos-

sono essere soggette a revisione nel quadro della necessaria armonizzazione delle statistiche nazionali e per altre ragioni; che la revisione del SEC sarà decisa dal Consiglio in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato;

considerando che la definizione del debito contenuta nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi va precisata con un riferimento ai codici del SEC;

considerando che la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽³⁾ fornisce una definizione adeguata e dettagliata del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;

considerando che ai sensi del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi la Commissione è tenuta a fornire i dati statistici da utilizzare in tale procedura;

considerando che occorre definire modalità particolareggiate per disciplinare la tempestiva e regolare comunica-

⁽¹⁾ GU n. C 324 dell'1. 12. 1993, pag. 8.

Il progetto iniziale di proposta [COM(93) 371 def. — SYN 466 — SYN 467 del 22. 7. 1993] è stato confermato da un progetto formale di proposta con effetto a partire dall'1. 11. 1993.

⁽²⁾ Istituto statistico delle Comunità europee, sistema europeo di conti economici integrati (SEC) — seconda edizione.

⁽³⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

zione da parte degli Stati membri alla Commissione dei propri disavanzi previsti ed effettivi e dell'ammontare del debito;

considerando che a norma dell'articolo 104 C, paragrafi 2 e 3 del trattato, la Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri ed esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblico; che, se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri, la Commissione tiene conto di tutti i fattori significativi; che la Commissione deve esaminare se sussista il rischio di un disavanzo eccessivo in uno Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

Definizioni

Articolo 1

1. Ai fini del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e ai fini del presente regolamento, i termini che figurano nei paragrafi seguenti sono definiti conformemente al sistema europeo di conti economici integrati (SEC). I codici fra parentesi si riferiscono alla seconda edizione del SEC.

2. Per «pubblico» si intende ciò che riguarda il settore amministrazioni pubbliche (S60), suddiviso nei sottosettori amministrazioni centrali (S61), amministrazioni locali (S62) ed enti di previdenza e assistenza sociale (S63), escluse le operazioni commerciali quali sono definite nel SEC.

L'esclusione delle operazioni commerciali significa che il settore amministrazioni pubbliche (S60) comprende solo le unità istituzionali che, a titolo di funzione principale, producono servizi non destinabili alla vendita.

3. Per disavanzo (o avanzo) pubblico si intende l'indebitamento (o accreditamento) netto (N5) del settore amministrazioni pubbliche (S60) quale definito nel SEC. Gli interessi inclusi nel disavanzo pubblico sono costituiti dagli interessi (R41) quali definiti nel SEC.

4. Per investimenti pubblici si intendono gli investimenti fissi lordi (P41) del settore amministrazioni pubbliche (S60) quali definiti nel SEC.

5. Per debito pubblico si intende il valore nominale totale di tutte le passività del settore amministrazioni pubbliche (S60) in essere alla fine dell'anno, ad eccezione di quelle passività cui corrispondono attività finanziarie detenute dal settore amministrazioni pubbliche (S60).

Il debito pubblico è costituito dalle passività delle amministrazioni pubbliche nelle categorie seguenti: biglietti, monete e depositi (F20 e F30), titoli a breve termine

(F40), obbligazioni (F50), altri crediti a breve termine (F79) nonché altri crediti a medio e lungo termine (F89), secondo le definizioni del SEC.

Il valore nominale di una passività in essere alla fine dell'anno è il valore facciale.

Il valore nominale di una passività indicizzata corrisponde al valore facciale aumentato dell'incremento indicizzato del valore in conto capitale maturato alla fine dell'anno.

Le passività denominate in valuta estera sono convertite nella moneta nazionale al tasso di cambio rappresentativo del mercato in vigore l'ultimo giorno lavorativo di ciascun anno.

Articolo 2

Il prodotto interno lordo è il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato (PIL pm) come definito all'articolo 2 della direttiva 89/130/CEE, Euratom.

Articolo 3

1. Le cifre relative al disavanzo pubblico previsto sono le cifre determinate dagli Stati membri per l'anno in corso, in linea con le più recenti decisioni delle loro autorità di bilancio.

2. Per cifre relative all'ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico si intendono i risultati stimati, provvisori o definitivi, per un anno passato.

SEZIONE 2

Norme e campo d'applicazione relativi alla comunicazione

Articolo 4

1. A decorrere dall'inizio del 1994 gli Stati membri comunicano alla Commissione due volte l'anno, la prima entro il 1° marzo dell'anno corrente (anno n) e la seconda entro il 1° settembre dell'anno n, i propri disavanzi pubblici previsti ed effettivi, nonché l'ammontare del loro debito pubblico effettivo.

2. Anteriormente al 1° marzo dell'anno n gli Stati membri:

— comunicano alla Commissione il disavanzo pubblico previsto per l'anno n, la stima aggiornata del disavanzo pubblico effettivo per l'anno n-1 e i disavanzi pubblici effettivi per gli anni n-2, n-3 ed n-4;

— forniscono simultaneamente alla Commissione per gli anni n, n-1 ed n-2 i rispettivi disavanzi dei conti pubblici, secondo la definizione più diffusa a livello na-

zionale, e le cifre che illustrano la transizione tra quest'ultimo disavanzo e il disavanzo pubblico. Le cifre suddette comprendono in particolare i dati relativi all'indebitamento netto dei sottosectori S61, S62 ed S63;

- comunicano alla Commissione la stima del debito pubblico effettivo alla fine dell'anno n-1 e il debito pubblico effettivo per gli anni n-2, n-3 ed n-4;
- forniscono simultaneamente alla Commissione per gli anni n-1 ed n-2 le cifre che illustrano il contributo del disavanzo pubblico e degli altri fattori pertinenti alla variazione del debito pubblico.

3. Anteriormente al 1° settembre dell'anno n gli Stati membri:

- comunicano alla Commissione il disavanzo pubblico previsto, aggiornato, per l'anno n e il disavanzo pubblico effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4, nonché i dati integrativi specificati al paragrafo 2, secondo trattino;
- comunicano alla Commissione l'ammontare effettivo del loro debito pubblico per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4, nonché i dati integrativi specificati al paragrafo 2, quarto trattino.

4. Le cifre relative al disavanzo pubblico previsto, comunicate alla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 e 3, sono espresse in moneta nazionale e per esercizi finanziari.

Le cifre relative all'ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico, comunicate alla Commissione ai

sensi dei paragrafi 2 e 3, sono espresse in moneta nazionale e per anni civili, ad eccezione delle stime aggiornate per l'anno n-1 che possono essere espresse per esercizi finanziari.

Qualora l'anno finanziario sia diverso dall'anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione le cifre relative all'ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico esprimendole anche in anni finanziari per i due esercizi finanziari precedenti quello in corso.

Articolo 5

Gli Stati membri forniscono alla Commissione, secondo le modalità indicate dall'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, le cifre relative alle spese per investimenti pubblici e per interessi.

Articolo 6

Gli Stati membri forniscono alla Commissione una previsione relativa al loro prodotto interno lordo per l'anno n e l'importo del loro prodotto interno lordo effettivo per gli anni n-1, n-2, n-3 e n-4 entro gli stessi termini fissati dall'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 7

In caso di revisione del SEC che dovrà essere decisa dal Consiglio in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato, la Commissione introduce negli articoli 1 e 4 i nuovi riferimenti al SEC.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di ripartizione delle risorse finanziarie dell'Istituto monetario europeo ⁽¹⁾

(93/C 340/07)

COM(93) 617 def.

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 2 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 16, paragrafi 1 e 2 del protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo, allegato al trattato,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del comitato dei governatori,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 1° gennaio 1994 sarà istituito l'Istituto monetario europeo, in appresso denominato «IME»;

considerando che l'IME sarà dotato di risorse proprie;

considerando che l'ammontare delle risorse dell'IME sarà determinato dal consiglio dell'Istituto;

considerando che le risorse dell'IME sono costituite con contributi delle banche centrali nazionali conformemente allo schema al quale fa riferimento l'articolo 16, paragrafo 2 dello statuto dell'IME;

considerando che lo schema di ripartizione delle risorse finanziarie dell'IME sarà determinato prima dell'inizio della seconda fase;

considerando che i dati statistici da usare per la determinazione dello schema sono forniti dalla Commissione conformemente alle norme adottate dal Consiglio;

considerando che le norme adottate dal Consiglio nella presente decisione non costituiscono un precedente per altri atti giuridici che il Consiglio potrà adottare in altri settori;

considerando che è necessario definire la natura e le fonti dei dati da usare nonché il metodo di calcolo dello schema;

considerando che la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽²⁾, istituisce una procedura di elaborazione dei dati relativi al prodotto interno lordo ai prezzi di mercato da parte degli Stati membri, considerando che gli Stati membri assumono tutte le disposizioni necessarie affinché tali dati siano trasmessi alla Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

I dati statistici da usare per determinare lo schema di ripartizione dei contributi delle banche centrali nazionali alle risorse finanziarie dell'IME sono forniti dalla Commissione conformemente alle norme specificate negli articoli seguenti.

Articolo 2

La popolazione e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, in appresso denominato «PIL pm», sono definiti conformemente al sistema europeo di conti economici integrati (SEC) in vigore. Il PIL pm è quello definito all'articolo 2 della direttiva 89/130/CEE, Euratom.

Articolo 3

I dati relativi alla popolazione si riferiscono al 1992. Conformemente alla raccomandazione contenuta nel SEC, viene utilizzata la media della popolazione totale nell'arco dell'anno.

Articolo 4

I dati relativi al PIL pm si riferiscono a ciascun anno dal 1987 al 1991 e sono espressi per ciascuno Stato membro nella moneta nazionale ai prezzi correnti.

Articolo 5

I dati relativi alla popolazione sono raccolti dalla Commissione (Eurostat) presso gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 324 dell'1. 12. 1993, pag. 11.

Il progetto iniziale di proposta [COM(93) 371 def. — SYN 466 — SYN 467 del 22. 7. 1993] è stato confermato da un progetto formale di proposta con effetto a partire dall'1. 11. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

Articolo 6

I dati relativi al PIL pm per gli anni dal 1988 al 1991 risultano dall'applicazione della direttiva 89/130/CEE, Euratom. I dati dell'anno 1987 sono raccolti dalla Commissione (Eurostat) presso gli Stati membri che li hanno resi coerenti con i dati relativi al PIL pm per gli anni dal 1988 al 1991.

Articolo 7

1. La parte di uno Stato membro nella popolazione della Comunità corrisponde alla sua parte nella somma delle popolazioni degli Stati membri espressa in percentuale.

2. I dati relativi al PIL pm annuale e per ogni Stato membro espressi nelle monete nazionali sono convertiti in dati espressi in ecu. Il tasso di cambio utilizzato a tal fine corrisponde alla media dei tassi di cambio di tutti i giorni lavorativi dell'intero anno. Il tasso di cambio giornaliero è il tasso calcolato dalla Commissione e pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. La quota di uno Stato membro rispetto al PIL pm della Comunità corrisponde alla sua quota nella somma del PIL pm degli Stati membri per un periodo di cinque anni, espressa in percentuale.

Articolo 8

La ponderazione di una banca centrale nazionale nello schema di ripartizione è pari alla media aritmetica delle quote dello Stato membro corrispondente rispetto alla popolazione e al PIL pm della Comunità.

Articolo 9

Nelle varie fasi del calcolo è utilizzato un numero di cifre sufficiente a garantirne la precisione. La ponderazione delle banche centrali nazionali nello schema di ripartizione è espressa con un numero con quattro decimali.

Articolo 10

I dati di cui alla presente decisione sono comunicati dalla Commissione al comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri prima del 1° gennaio 1994.

Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla consultazione dell'Istituto monetario europeo da parte delle autorità degli Stati membri sulle proposte di provvedimenti legislativi (*)

(93/C 340/08)

COM(93) 617 def.

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 2 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 109 F, paragrafo 6, nonché l'articolo 5, paragrafo 3 del protocollo sullo statuto dell'Istituto monetario europeo, allegato al trattato,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del comitato dei governatori,

considerando che l'Istituto monetario europeo (IME) sarà costituito il 1° gennaio 1994;

considerando che il trattato prevede che l'IME venga consultato dalle autorità degli Stati membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza; che spetta al Consiglio stabilire i limiti e le modalità di tale consultazione;

considerando che l'obbligo di consultazione imposto alle autorità degli Stati membri lascia impregiudicate le responsabilità delle autorità nazionali nelle materie oggetto di tali proposte;

considerando che la presente decisione non si applica alle decisioni prese dalle autorità nazionali nel quadro dell'attuazione della politica monetaria;

(*) GU n. C 324 dell'1. 12. 1993, pag. 12.

Il progetto iniziale di proposta [COM(93) 436 def. del 22. 9. 1993] è stato confermato da un progetto formale di proposta con effetto a partire dall'1. 11. 1993.

considerando che la consultazione dell'IME non deve prolungare indebitamente le procedure di adozione delle proposte dei provvedimenti legislativi negli Stati membri; che i termini entro cui l'IME è tenuto a formulare il suo parere devono tuttavia consentirgli di esaminare con la necessaria cura i testi che gli vengono trasmessi; che in casi di estrema urgenza, debitamente motivati, ad esempio a causa della sensibilità dei mercati, gli Stati membri possono stabilire un termine inferiore ad un mese; che particolarmente in tali casi, un dialogo tra le autorità nazionali e l'IME dovrebbe consentire di tenere conto dell'interesse di ciascuno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le autorità degli Stati membri consultano l'IME su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientra nella sua competenza ai sensi dell'articolo 109 F del trattato e segnatamente per quanto concerne:

- la legislazione monetaria, lo stato dell'ecu e i mezzi di pagamento;
- lo stato giuridico e le competenze delle banche centrali nazionali e gli strumenti della politica monetaria;
- la raccolta, la compilazione e la diffusione delle statistiche monetarie, finanziarie, bancarie e sulla bilancia dei pagamenti;
- i sistemi di compensazione e di pagamento, in particolare per le operazioni transfrontaliere;
- le norme applicabili agli istituti finanziari nella misura in cui esse influenzano la stabilità di tali istituti e i mercati finanziari.

2. L'IME, non appena riceve una proposta di provvedimento legislativo, comunica alle autorità nazionali che lo consultano se, a suo parere, la proposta rientra nella sua competenza.

Articolo 2

1. Per «proposta di provvedimento legislativo» si intende qualsiasi progetto di disciplina di carattere obbligatorio, applicabile in modo generale sul territorio di uno Stato membro, che stabilisca norme per un numero indeterminato di casi e sia rivolta a un numero indeterminato di persone fisiche o giuridiche.

2. Nella definizione di proposta di provvedimento legislativo di cui al paragrafo 1 non rientrano i progetti di disposizione destinate unicamente a recepire direttive comunitarie nella legislazione degli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare l'effettiva applicazione della presente decisione. A tal fine provvedono affinché l'IME sia consultato in tempo utile in modo che l'autorità che predispose la proposta di provvedimento legislativo disponga del parere dell'IME prima di prendere la sua decisione quanto al merito; essi vigilano anche a che il parere ottenuto dall'IME sia portato a conoscenza dell'autorità che deve adottare il provvedimento in questione se questa è diversa da quella che ha predisposto la proposta.

Articolo 4

Le autorità degli Stati membri che predispongono una proposta di provvedimento legislativo possono, qualora lo ritengano necessario, impartire all'IME un termine per la comunicazione del parere; salvi i casi di estrema urgenza, tale termine non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data in cui la richiesta di parere viene notificata al presidente dell'IME. Alla scadenza del termine impartito, si può non tener conto della mancanza del parere. Qualora il parere dell'IME pervenga dopo il termine fissato, gli Stati membri hanno cura nondimeno che esso sia reso noto alle autorità di cui all'articolo 3.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Phare — Pianificazione e realizzazione di una rete nazionale di radiocomunicazione per le necessità dei servizi di pronto soccorso

Avviso di gara indetta dal governo della Bulgaria per un progetto finanziato dal programma Phare

(93/C 340/09)

Titolo e numero del progetto

Pianificazione e realizzazione di una rete nazionale di radiocomunicazione per le necessità dei servizi di pronto soccorso, PHARE/BG9201/MOH/EMS/SUPP 03

1. Partecipazione ed origine

La partecipazione della gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche giuridiche degli Stati membri della Comunità economica europea e dei seguenti Stati: Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica slovacca e Slovenia.

Le forniture devono essere originarie degli Stati di cui sopra.

2. Oggetto

Fornitura in 1 lotto di attrezzature per il ministero della sanità.

Pianificazione e realizzazione di una rete nazionale di radiocomunicazione per le necessità dei servizi di pronto soccorso.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo si può ottenere gratuitamente ai seguenti indirizzi:

- a) Ministry of Health, attn.: Ms M. Kantardjieva, PHARE-PMU, 5, Sveta Nedelia Square, BG-Sofia 1000, telefax (35 92) 80 00 31.
- b) Commission of the European Communities, DG I - Operational Service PHARE, 200, rue de la Loi (SC 29 - 1/48), B-1049 Brussels, (attn: Mr H. Faudel), telex 21877 COMEU B, telefax (32-2) 299 17 00.
- c) Uffici della Comunità europea:
D-53113 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49) 228 53 00 90; Telefax (49) 22 85 30 09 50],

NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 43 01 1; télécopieur (352) 43 01 44 33],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33) 1 40 63 38 38; télécopieur (33) 1 45 56 94 17],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 678 97 22; telefax (39-6) 679 16 58],

DK-1787 København V, Dansk Industri, Projekt- og Licitationskontoret, afd. EMI [tlf. (45) 33 77 33 77; telefax (45) 33 77 33 00],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44) 71 973 19 92; facsimile (44) 71 973 19 00/19 10],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353) 1 71 22 44; facsimile (353) 1 71 26 57],

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30) 1 724 39 82, τηλεφάξ (30) 1 724 46 20],

E-28001 Madrid, calle de Serrano, 41, 5a planta [tel. (34-1) 435 17 00, 435 15 28; telefax (34-1) 576 03 87, 577 29 23],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351) 1 54 11 44; telefax (351) 1 55 43 97].

4. Offerte

Le offerte devono pervenire entro e non oltre il 28. 2. 1994 (11.00), ora locale, al seguente indirizzo: Ministry of Health, attn: Ms M. Kantardjieva, PHARE-PMU, 5, Sveta Nedelia Square, BG-Sofia 1000.

L'apertura dei plichi avrà luogo pubblicamente il 28. 2. 1994 (14.00), ora locale allo stesso indirizzo: Ministry of Health, attn: Ms M. Kantardjieva, PHARE-PMU, 5, Sveta Nedelia Square, BG-Sofia 1000.

Avviso di intenzione di procedere al riesame di un regolamento antidumping

(93/C 340/10)

In seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di un avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping ⁽¹⁾, è pervenuta alla Commissione una richiesta di riesame del regolamento (CEE) n. 3905/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri parzialmente orientati (POY) e di filati testurizzati di poliesteri (PTY) originari della Corea, di Taiwan e della Turchia ⁽²⁾. Tale richiesta è stata presentata in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽³⁾, dal Comitato internazionale del rayon e delle fibre sintetiche (CIRFS) per conto di un gruppo di produttori che rappresenterebbero l'85 % della produzione comunitaria di filati di poliesteri.

In tale richiesta si sostiene, allegando sufficienti elementi di prova, che tra il 1988 e il 1992 il volume di importazioni di filati di poliesteri (POY e PTY) dai paesi in questione è rimasto complessivamente notevole. In particolare si argomenta che, tra il 1988 e il 1992, il volume di esportazioni turche di filati di poliesteri POY è aumentato del 276 % nonostante il dazio antidumping in vigore e la diminuzione delle sovvenzioni all'esportazione.

Si afferma inoltre che, tra il maggio 1992 e il maggio 1993, i prezzi del mercato comunitario sono scesi del 26 % per quanto riguarda i filati POY (non testurizzati) e del 22 % per i filati PTY (testurizzati) e che negli ultimi due anni i prezzi all'importazione sono diminuiti. In

particolare, secondo i ricorrenti, l'aumento considerevole delle esportazioni turche ha provocato forti diminuzioni di prezzo dei filati POY nella Comunità.

Si sostiene inoltre nella richiesta che verso la fine del 1992 l'utilizzazione delle capacità dell'industria comunitaria è diminuita e che nel 1993 scenderà probabilmente al 77 %, mentre si ritiene in genere che sarebbe necessario l'85/90 % per realizzare un profitto adeguato.

Secondo i ricorrenti, i tre paesi esportatori intendono aumentare la loro capacità di produzione nel 1993-1994. Tale aumento di capacità è particolarmente significativo per la Corea poiché, secondo le stime, le sue capacità del 1994 supereranno di 237 000 t quelle del 1991, realizzando un incremento del 43 %. Inoltre, l'attuale sovracapacità dei paesi in questione costituirebbe una minaccia per la redditività delle imprese comunitarie, alcune delle quali hanno già registrato gravi perdite.

Si sostiene inoltre che un brusco crollo dei prezzi sul mercato dell'Estremo Oriente (35 % per i filati testurizzati) ha creato gravi squilibri sul mercato mondiale e che, allo scadere delle misure, le esportazioni di Taiwan e della Corea sarebbero dirottate sulla Comunità a prezzi sottocosto.

L'esame dei fatti e delle affermazioni contenute nella suddetta richiesta in merito agli effetti prevedibili della scadenza delle misure in questione induce la Commissione a concludere che, fatta salva un'ulteriore analisi, esistono elementi di prova sufficienti a sostegno delle affermazioni secondo le quali la scadenza delle misure creerebbe nuovi pregiudizi o rischierebbe di crearli.

Pertanto la Commissione, previa consultazione, comunica la sua intenzione di procedere ad un riesame del sottocitato regolamento, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2324/88 del Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. C 175 del 26. 6. 1993, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

Prodotto	Paese d'origine o d'esportazione	Misura	Riferimento
Filati di poliesteri (POY e PTY)	Repubblica di Corea Taiwan Turchia	Dazio	Regolamento (CEE) n. 3905/88 GU n. L 347 del 16. 12. 1988

CORTE DI GIUSTIZIA PARLAMENTO EUROPEO

Avviso di concorso generale

(93/C 340/11)

La Corte di giustizia delle Comunità europee e il Segretariato generale del Parlamento europeo pubblicano nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 340 A, del 17 dicembre 1993, il bando di concorso relativo al seguente concorso generale:

Edizione danese

— EUR/A/33 (giuristi con formazione in diritto danese — amministratori).

Per ottenere detta Gazzetta ufficiale, rivolgersi alla divisione del personale della Corte di giustizia delle Comunità europee, L-2925 Lussemburgo.
